

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

**Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.)**

e

**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**

**PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT E DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL CORRETTO UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DELLA STESSA**

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- S.C.R. Piemonte S.p.A. (nel seguito, per brevità, anche "SCR") è una società partecipata in misura totalitaria dalla Regione Piemonte con sede a Torino, Corso Marconi 10, costituita ai sensi della Legge Regionale Regione Piemonte n. 19 del 6 agosto 2007;
- S.C.R. Piemonte S.p.A. tra le proprie attività istituzionali annovera l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione, l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice appalti), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- nel 2015, su designazione della Regione Piemonte, S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco ANAC dei Soggetti Aggregatori e in quanto tale realizza gare pubbliche aggregate per le categorie merceologiche e le soglie definite dal DPCM del 11/07/2018;
- costituisce esigenza primaria per S.C.R. Piemonte S.p.A. avere a disposizione - in ottemperanza alle normative sopra richiamate - una piattaforma telematica per l'espletamento delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, al fine di far fronte alle attività connesse con la realizzazione delle attività di propria competenza;
- S.C.R. Piemonte S.p.A. attribuisce un'importanza strategica all'ottimizzazione della spesa pubblica anche attraverso l'utilizzo, la promozione e lo sviluppo dell'e-Procurement per la gestione per via telematica delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sia sopra che sottosoglia comunitaria, allo scopo di raggiungere maggiori livelli di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione pubblica;

Richiamata:

- la L.R. 33/2007, art. 1, con la quale Regione Lombardia ha istituito l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA S.p.A.), ora ARIA S.p.A., per lo svolgimento in attuazione dei commi 449 e 455 dell'art.1 L. n. 296/2006 delle funzioni di centrale di committenza di cui all'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 e le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del D.L 66/2014, nonché Stazione Unica Appaltante e coordinatore della pianificazione, la programmazione, la gestione e il controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui all'allegato A1, dell'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 per il tramite del Tavolo Tecnico degli Appalti;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 dispone per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l'acquisto di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero, mediante altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero, il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure e che tali riferimenti possono, in analogia, trovare applicazione in seno al presente accordo;
- l'art. 15, c. 13, lett. d), del D.L. n. 95/2012 (convertito con legge n. 135/2012) dispone per gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi le Regioni, l'utilizzo per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 Legge n. 296/2006;
- ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, in particolare gli artt. 20, 85 e 88, la pubblicazione e l'accesso relativo alla documentazione delle procedure di gara deve avvenire mediante l'utilizzo di una piattaforma digitale che pertanto è obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti nazionali qualificate al fine di espletare in via telematica le procedure di gara sopra soglia;
- S.C.R. Piemonte S.p.A. ha concluso, a tal fine, con ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (di seguito, per brevità, anche "ARIA S.p.A."), un Accordo di collaborazione per la messa a disposizione, in favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. e degli Enti piemontesi di cui all'art. 3 dell'Accordo medesimo, della Piattaforma di e-Procurement (composta da Sintel e da NECA), di proprietà della Regione Lombardia e delle relative attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa;
- la piattaforma telematica denominata Sintel è conforme alle prescrizioni in materia disposte dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii;
- detta piattaforma è certificata ai sensi degli articoli 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023;
- il presente Accordo, individuato quale strumento per disciplinare la collaborazione tra COMUNE VILLANOVA MONDOVI' (nel seguito, per brevità, anche "Ente") e S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990, richiamato dall'art. 62, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 - a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi - è finalizzato:
  - alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico comune, e pertanto, non costituisce appalto ed è escluso dall'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023;
  - non prevede la partecipazione ed il coinvolgimento di soggetti privati, né alcun soggetto privato è posto in posizione di vantaggio rispetto agli altri; risponde alle finalità di razionalizzazione degli investimenti pubblici in attrezzature informatiche di cui ai commi 512 e segg. della Legge n. 208/2015.

Dato atto che:

- l'onerosità dell'implementazione di una nuova piattaforma di e-Procurement per lo svolgimento degli appalti pubblici, di proprietà e dedicata unicamente all'Ente risulterebbe superiore rispetto a quella derivante dall'utilizzo della piattaforma di e-Procurement messa a disposizione da SCR;
- la possibilità di usufruire della piattaforma di e-Procurement messa a disposizione da SCR, già ampiamente collaudata e consolidata permette, inoltre, di superare le fasi e i rischi di start up associati all'implementazione di una nuova soluzione.

Dato atto, altresì, che:

- la collaborazione con SCR consentirà all'Ente:
  - di fruire di uno strumento adeguato e rispettoso delle prescrizioni normative vigenti;
  - di avere a disposizione una procedura ampiamente utilizzata da parte di una pluralità di Stazioni Appaltanti che si sono avvalse e si avvalgono della medesima piattaforma;
  - di risparmiare sui costi di acquisto, di gestione, di manutenzione, nonché di razionalizzare le risorse umane, rispetto a quelle necessarie per l'acquisto e l'utilizzo di una piattaforma autonoma;
  - di garantire un vantaggio a favore degli operatori economici in termini di contenimento dei costi nella partecipazione alle procedure di gara;

Dato atto, inoltre, che:

- il D. Lgs. n. 36/2023 prevede espressamente, in base al combinato disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), punto 1, dell'allegato I.1 ("infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi") e all'art. 62, comma 11, che possano essere affidate a centrali di committenza le "attività di committenza ausiliaria" intese come prestazioni di supporto, tra le quali figura l'utilizzo di infrastrutture tecniche per lo svolgimento di procedure di acquisto;
- il presente Accordo consente di ridurre il ricorso a soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni e attività di comune e reciproco interesse, concorrendo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

\*\*\*\*\*

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**tra**

S.C.R. Piemonte S.p.A., (nel seguito, per brevità, anche "SCR"), con sede legale in Corso Marconi, 10, 10125 Torino, codice fiscale e partita iva 09740180014, pec: [appalti@cert.scr.piemonte.it](mailto:appalti@cert.scr.piemonte.it), nella persona di Patrizia GAMERRO che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente Responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società giusti i poteri all'uopo conferiti

**E**

COMUNE VILLANOVA MONDOVI' (nel seguito, per brevità, anche "Ente") con sede in VIA ORSI N.8 – 12089 VILLANOVA MONDOVI'(CN), codice fiscale e partita IVA: 00469040042, PEC: villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it nella persona di MURIZASCO ROBERTO nato a TORINO il 18/03/1962 che interviene nel presente atto in qualità di SINDACO domiciliato/a per la carica in VILLANOVA MONDOVI', dotato/a di idonei poteri e deleghe;

quando congiuntamente, le "Parti"

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 - PREMESSE**

- 1.1. Le premesse, i documenti, gli allegati, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare richiamati nelle premesse e nel prosieguo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se ad esso non materialmente allegate.
- 1.2. Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa ed in generale ai principi di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

## **Articolo 2 - OGGETTO E AMBITI**

- 2.1 Il presente Accordo ha per oggetto la messa a disposizione da parte di SCR, attraverso il soggetto gestore della piattaforma di e-Procurement regionale ARIA S.p.A., in favore dell'Ente, della piattaforma di e-Procurement Sintel e delle relative attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento delle stesse, in particolare:
  - a) per l'esclusivo svolgimento - mediante lo strumento di negoziazione Sintel - delle procedure di acquisto (da intendersi procedure per l'affidamento di lavori, servizi tecnici, forniture beni e servizi) di cui l'Ente è Stazione Appaltante o Centrale Unica di Committenza;
  - b) per l'eventuale gestione del proprio elenco fornitori da parte dell'Ente.
- 2.2 L'utilizzo della piattaforma di e-Procurement Sintel da parte dell'Ente nella modalità "Software-as-a-service" garantisce altresì l'utilizzo del Contact Center dedicato, costituito dagli operatori di help desk telefonico e dagli strumenti informatici utilizzati per la gestione delle varie fasi di *customer relationship management* e di *trouble ticketing*.

## **Articolo 3 - TIPOLOGIA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ**

- 3.1 Le attività citate nell'art. 2 hanno ad oggetto l'utilizzo di programmi informatici e delle relative attività funzionali allo svolgimento delle procedure di acquisto per la Pubblica Amministrazione tramite gli strumenti elettronici in oggetto e sono riconducibili alle seguenti tipologie:
  - a) Utilizzo delle soluzioni di e-procurement;
  - b) Attività di assistenza per l'utilizzo delle soluzioni di e-procurement;
  - c) Attività di assistenza agli utenti (contact center).

## **Articolo 4 - CORRISPETTIVO**

- 4.1 Visto il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito dall'art. 9, comma 9, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, destinato al finanziamento delle attività svolte dai Soggetti Aggregatori al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, l'utilizzo della piattaforma da parte dell'Ente sarà a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2025.

## **Articolo 5 - REFERENTI OPERATIVI**

- 5.1 Per la gestione del presente Accordo, SCR e l'Ente individuano dei Referenti Operativi delle attività, i quali sono tenuti a:
  - a. pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;
  - b. garantire l'esecuzione delle attività di competenza;
  - c. gestire dal punto di vista amministrativo l'Accordo.
- 5.2 I due Referenti Operativi sono:
  - per l'Ente **COMUNE VILLANOVA MONDOVI'**;
  - per SCR: Dott. Luigi SUTTI;
- 5.3 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga, nel corso della durata del presente Accordo, in merito all'individuazione dei rispettivi Referenti Operativi.

## **Articolo 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

- 6.1 SCR si impegna a consentire la messa a disposizione della piattaforma di e-Procurement Sintel, gestita da ARIA S.p.A., in favore dell'Ente, in base all'art. 1 della L.R. 33/2007 e s.m.i.
- 6.2 SCR si impegna nei confronti dell'Ente, conformemente alle modalità di gestione delle attività, a:
  - a. assicurare la gestione delle attività indicate nei precedenti artt. 2 e 3, oggetto del presente Accordo, svolgendo tutte le operazioni necessarie per garantire la disponibilità delle stesse;
  - b. gestire, tramite ARIA S.p.A. i malfunzionamenti, le criticità e le lacune segnalate dall'Ente.
- 6.3 L'Ente si impegna a:
  - a. fornire indicazioni utili a SCR per assicurare la migliore esecuzione degli obblighi connessi al presente Accordo;
  - b. operare in piena e costante collaborazione con SCR;
  - c. manlevare SCR nei termini indicati nel successivo art. 12;
  - d. destinare in modo stabile nelle relazioni i referenti di cui al art. 5;
  - e. utilizzare gli strumenti telematici in modalità conforme alla legge assumendone le relative conseguenti responsabilità.

#### **Articolo 7 - PROPRIETÀ DEI SOFTWARE, DEGLI APPLICATIVI, DEI RISULTATI**

- 7.1 La proprietà dei software della piattaforma di e-Procurement oggetto del presente Accordo è di Regione Lombardia.
- 7.2 La proprietà dei programmi applicativi forniti da ARIA S.p.A. e i diritti di impiego degli stessi, è di Regione Lombardia.
- 7.3 La proprietà dei risultati e di quanto realizzato all'interno del presente Accordo nell'ambito della piattaforma di e-Procurement gestita da ARIA S.p.A. è di Regione Lombardia.
- 7.4 Ciascuna delle Parti è proprietaria dei propri dati/risultati.
- 7.5 È fatto divieto all'Ente di utilizzare dati/risultati complessivi contenuti nella piattaforma di e-Procurement salvo diverso accordo con Aria S.p.A. Aria S.p.A., in qualità di gestore dei sistemi, potrà autonomamente utilizzare solo i dati strettamente necessari ai fini della gestione tecnica del sistema stesso.

#### **Articolo 8 - PUBBLICITÀ DEI RISULTATI, DOCUMENTAZIONI, MATERIALI E DIVULGAZIONE**

- 8.1 Le comunicazioni rilasciate dall'Ente verso soggetti terzi, relative al sito e al portale internet, aventi come oggetto, diretto o indiretto, prodotti o prestazioni inerenti al presente Accordo, dovranno riportare esplicitamente l'indicazione di ARIA S.p.A., quale soggetto gestore e Regione Lombardia, quale proprietaria della piattaforma di e-Procurement oggetto del presente Accordo.
- 8.2 Tutta la documentazione, i contenuti, le informazioni e, in generale, i materiali di qualsiasi natura che verranno utilizzati per lo specifico svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovranno essere preventivamente condivisi tra le Parti e, per il tramite di SCR, con Aria S.p.A. Tutti i materiali di qualsiasi natura, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Parte che li ha predisposti e/o forniti.

#### **Articolo 9 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

- 9.1 Aria S.p.A. potrà, nel corso dell'attività, aver accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti dell'Ente e si impegna ad utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, nonché a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
- 9.2 Le Parti si impegnano a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

#### **Articolo 10 - OTTIMIZZAZIONE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ**

- 10.1 In presenza di eventi che comportino l'interruzione delle attività, SCR si impegna, a seguito di

segnalazione di ARIA S.p.A., a dare immediata comunicazione dell'evento all'Ente secondo modalità operative atte a garantire il tempestivo ripristino delle normali condizioni di funzionamento in coerenza con quanto previsto dall'Accordo.

## **Articolo 11 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 11.1 Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, i dati personali e le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali precedentemente definiti dall'Ente. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato delle suddette informazioni, pena la risoluzione dell'Accordo e relativo addebito dei danni causati dall'uso difforme.
- 11.2 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito anche GDPR).
- 11.3 L'Ente a seguito della registrazione nella piattaforma di e-Procurement, assume la veste di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 par. 1 n. 7) del GDPR con riguardo ai trattamenti di dati personali raccolti presso gli utenti e comunicati dagli Operatori Economici ai fini della partecipazione alle proprie procedure di affidamento, della Registrazione, della Qualificazione, dell'Accreditamento, dell'iscrizione all'elenco fornitori rispettivamente da ciascuno di essi istituito e tenuto tramite la Piattaforma di e-Procurement, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese dall'Ente medesimo agli interessati al momento della raccolta dei dati stessi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del GDPR.
- 11.4 L'Ente con il presente accordo si impegna a nominare ARIA S.p.A. Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, con riguardo al trattamento di dati personali legati alla gestione dell'infrastruttura tecnologica.
- 11.5 Nella qualità di Responsabile del trattamento, ARIA S.p.A. effettuerà i trattamenti di dati personali necessari e comunque connessi all'espletamento dei servizi oggetto del contratto con il Titolare del trattamento. Con riguardo agli obblighi assunti da ARIA S.p.A. in materia di trattamento dei dati personali si rimanda all'Accordo di nomina a Responsabile del trattamento, disponibile al seguente <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.
- 11.6 ARIA S.p.A. ha dichiarato di disporre di una struttura e di un'organizzazione adeguata all'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali in relazione al quale l'Ente è Titolare del trattamento, e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alle necessità dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (con riguardo ai propri dipendenti ed ai collaboratori interni ed esterni) di tutte le norme - comunitarie e nazionali - applicabili in materia.

## **Articolo 12 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA**

- 12.1 ARIA S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, nei casi determinati da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza contrattuale. ARIA S.p.A. sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a interruzione di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazione, ecc.) e di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi e/dell'Ente.
- 12.2 Le registrazioni di Sistema (log file) sono effettuate e archiviate, digitalmente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione del documento informatico. L'Ente è responsabile della conservazione e archiviazione della documentazione delle procedure di gara esperite in forza del presente accordo, delle offerte degli Operatori Economici e, in generale, tutti di documenti, i verbali e la reportistica generata dall'amministrazione precedente, dagli Operatori Economici e dal Sistema nel corso e con riferimento alla procedura

- stessa, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023 e dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
- 12.3 Relativamente all'annualità 2025, fermo restando l'impegno assunto tra le Parti per l'intera durata del presente Accordo, nei casi in cui l'Ente ritenesse di rinunciare a singole prestazioni richieste ad ARIA S.p.A., lo stesso sarà tenuto a darne un preavviso di 2 (due) mesi a S.C.R. Piemonte.
- 12.4 L'Ente e S.C.R. Piemonte S.p.A. si impegnano reciprocamente a manlevare e tenere indenne da eventuali danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti dal mancato o non corretto e completo adempimento degli obblighi posti in capo a ciascuna parte dal presente Accordo.
- 12.5 L'Ente, per la parte di propria competenza, manleva S.C.R. Piemonte S.p.A., ARIA S.p.A. e Regione Lombardia da ogni conseguenza che potrà derivare anche in termini dell'eventuale risarcimento del danno, dal contenzioso afferente alle procedure di gara, indette dallo stesso in qualità di stazione appaltante, per le quali sarà utilizzata la piattaforma Sintel.
- 12.6 L'Ente per la parte di propria competenza ed in riferimento alle proprie procedure di gara indette mediante l'utilizzo della Piattaforma Sintel, provvederà a rimborsare ad ARIA S.p.A. e/o Regione Lombardia le spese legali da queste ultime sostenute in merito alla difesa in giudizio conseguente a contenziosi sostenuti per le gare espletate in funzione del presente accordo. Resta inteso che l'Ente potrà autonomamente gestire il contenzioso.

### **Articolo 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 13.1 Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo che dovessero insorgere tra le parti, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via transattiva.
- 13.2 La parte che solleverà la contestazione sottoporrà la questione ai due Referenti Operativi dell'Accordo (come definiti al precedente art. 5) che decideranno dopo aver sentito le parti e svolti gli opportuni accertamenti, senza formalità di procedura.
- 13.3 Per le eventuali controversie non risolvibili in via transattiva, è competente il Foro di Torino.

### **Articolo 14 - COMUNICAZIONI**

- 14.1 Tutte le comunicazioni, ad eccezione di quelle di cui al precedente art. 13, devono, conformemente al CAD, essere trasmesse via PEC ed avere riscontro tempestivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione di nota formale tra le Parti.
- 14.2 I Referenti Operativi di cui all'art. 5 assumono l'obbligo di garantire che i dati, le informazioni e gli ulteriori elementi conoscitivi necessari e/o opportuni per lo svolgimento delle attività siano forniti nei tempi utili al fine di assicurare il rispetto dei termini di consegna concordati.

### **Articolo 15 - DURATA E REVISIONE**

- 15.1 Il presente Accordo ha efficacia sino al 31 dicembre 2025.
- 15.2 Con riferimento alla messa a disposizione a titolo gratuito della piattaforma da parte di SCR Piemonte, trova applicazione quanto previsto al precedente art. 4.1.
- 15.3 L'Ente potrà recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso scritto di almeno 2 (due) mesi. In caso di recesso da parte di SCR, il preavviso sarà pari ad almeno a 3 (tre) mesi.

### **Articolo 16 - MODIFICHE**

- 16.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione ai precedenti articoli, o in generale al testo del presente Accordo, dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo.

**Ente**

**S.C.R. Piemonte S.p.A.**

